

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 26

(Programmazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente.

2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatici regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti i fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e può essere soggetta ad aggiornamento.

3. Il programma di cui al presente articolo è definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali.

(1)

4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.

Note:

1 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), L. R. 9/2020